



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 15 DEL 17/02/2025

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DI PARTE DI ARENILE DELLA SPIAGGIA
DI MARINA DI CAMPO AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE DEL PONTILE DI SOTTOFLUTTO AL LUNGOMARE MIBELLI DEL
PORTO DI MARINA DI CAMPO**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

PREMESSO:

- Che con Decreto dell'Autorità Portuale Regionale n. 62 del 16/11/2023 veniva incaricato l'Ing. Battaglini Enrico per la progettazione esecutiva e direzione lavori per le opere di adeguamento strutturale del pontile di sottoflutto al Lungomare Mibelli del Porto di Marina di Campo;
- Che l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Saldotecnica s.a.s con sede legale a Piombino in Località Montecastelli 7 P.iva: 00679140491;
- Che in data 22/01/2025 è stato sottoscritto il verbale di aggiudicazione dei lavori tra la ditta Saldotecnica e l'Autorità Portuale Regionale;

RICHIAMATA l'autorizzazione demaniale marittima n. AD2/2025 del 17/02/2025 con la quale si autorizzava la Soc. Saldotecnica s.a.s all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto occupando le seguenti porzioni di arenile della spiaggia di Marina di Campo:

- Un'area demaniale marittima di mq 6,00 (2,00x3,00 ml) situata sulla spiaggia di Marina di Campo ed in particolare nel tratto di arenile adiacente la concessione dell'ASD Club del Mare come da planimetria allegata;
- Un'area demaniale marittima di circa 20,00 mq situata all'interno della concessione demaniale intestata all'ASD Club del Mare e più precisamente alla radice del molo di sottoflutto, al fine di posizionare un generatore di corrente;
- Una transenna sul lato sinistro del molo di sottoflutto al fine di garantire la sicurezza del cantiere;

VISTA la planimetria indicante le aree oggetto di occupazione;

RITENUTO pertanto interdire le sopraelencate aree, meglio rappresentate nella planimetria allegata, al fine di consentire alla ditta Saldotecnica s.a.s di svolgere i lavori in sicurezza;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;

VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 54 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

RAVVISATA la propria competenza nell'emanazione del presente provvedimento in forza della Convezione di Avvalimento con l'Autorità Portuale Regionale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia urbanistica e demanio;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

- **Con decorrenza immediata fino a conclusione dei lavori l'interdizione:**
 - Di un'area demaniale marittima di mq 6,00 (2,00x3,00 ml) situata sulla spiaggia di Marina di Campo ed in particolare nel tratto di arenile adiacente la concessione dell'ASD Club del Mare come da planimetria allegata;
 - Di un'area demaniale marittima di circa 20,00 mq situata all'interno della concessione demaniale intestata all'ASD Club del Mare e più precisamente alla radice del molo di sottoflutto, al fine di posizionare un generatore di corrente;
 - Del tratto di arenile identificato in planimetria come "*percorso trasporto materiale*" al fine di mantenerlo libero per il trasporto del materiale necessario ai lavori di cui all'oggetto;

ORDINA ALTRESI'

- Alla Soc. Saldotecnica s.a.s il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Alla scadenza della presente disposizione si dovrà provvedere al completo ripristino degli spazi utilizzati;
 - L'area interessata dovrà essere appositamente delimitata;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disposizione;
 - Dovranno essere osservate tutte le norme di vigilanza e quelle riferite alla sicurezza ed all'incolumità pubblica di chiunque assista agli eventi previsti. L'Uff. Demanio, rimane dunque manlevato da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata osservanza e rispetto delle disposizioni contenute;
 - Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione demaniale AD 2/2025 del 17/02/2025;

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo all'Area Vigilanza, all'Autorità Portuale Regionale, alla ditta Saldotecnica s.a.s, all'ASD Club del Mare ed all'Ing. Battaglini Enrico direttore dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

